



Fondazione
Biotecnopolo
di Siena 

MISURE INTEGRATIVE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.Lgs. n. 231/2001, AI FINI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Premessa: scopo e obiettivi strategici

Il presente documento costituisce autonoma sezione integrativa del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Fondazione Biotecnopolo di Siena (di seguito, Modello 231) – e risponde ai seguenti obiettivi:

- 1) definire i criteri e le regole per la gestione delle attività di prevenzione della corruzione poste in essere per il rispetto degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012;
- 2) disciplinare il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Tali obiettivi vengono perseguiti in conformità alle *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* adottate dall’Autorità anticorruzione con delibera del 8 novembre 2017 n. 1134.

1. Le misure di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 2-bis della l. 6 novembre 2012, n.190

L’articolo 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“L. 190/2012”), come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (“D.Lgs. 97/2016”), dispone che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli “altri soggetti” di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (“D.Lgs. 33/2013”) sono destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (“PTPCT”), i secondi (gli “altri soggetti”) devono adottare “misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto



**Fondazione
Biotecnopolo
di Siena** 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

In particolare, il D.Lgs. 97/2016 ha inserito all’interno del D.Lgs. 33/2013 l’articolo 2-bis, rubricato “Ambito soggettivo di applicazione” che individua tre macrocategorie di soggetti:

1. le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, comma 1),
2. altri soggetti, tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed enti di diritto privato (art. 2-bis, comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, comma 3).

Ai sensi di tale art. 2-bis, in materia di prevenzione della corruzione:

· le “pubbliche amministrazioni” ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (“D.Lgs. 165/2001”), sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (“PTPC”);

· gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, e segnatamente:

- a) gli enti pubblici economici e gli ordini professionali;
- b) le società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della L. 7 agosto 2015, n. 124 (i.e., il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della L. 7 agosto 2015, n. 124;
- c) associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

sono tenuti ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate con il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (il “Modello 231”), elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in coordinamento con l’Organismo di Vigilanza, e adottate dal Consiglio della Fondazione.

La ratio sottesa alla disposizione in commento (art. 2-bis della L. 190/2012) è quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con i relativi strumenti di programmazione, a tutti quei



Fondazione
Biotecnopolo
di Siena 

soggetti che, a prescindere dalla loro natura giuridica, sono controllati da amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne la tipologia di reati da prevenire, la summenzionata integrazione del Modello 231 è volta a prevenire non soltanto le fattispecie di reato commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente, o che comunque siano state poste in essere anche nell'interesse di quest'ultimo, ma anche a prevenire tutti quei reati disciplinati dalla L. 190/2012 commessi in danno all'ente.

Il presente documento è reso noto all'interno della Fondazione mediante comunicazione diretta e tramite la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente.

2. LE LINEE GUIDA ANAC IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

In data 17 giugno 2015, con Determinazione n. 8, l'ANAC, nel rilevare che il quadro normativo emergente dalla legge 190/2012 e dai decreti di attuazione è particolarmente complesso, non coordinato, fonte di incertezze interpretative, non tenendo adeguatamente conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti, pubblici e privati, a cui si applica, emanava le «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» che integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

Successivamente, in data 8 novembre 2017, l'ANAC ha emanato le «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» (delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017).

Il nuovo testo sostituisce *in toto* le precedenti linee guida adottate con determina n. 8/2015, alla luce di diverse modifiche normative di settore sopravvenute al precedente intervento dell'ANAC: ad esempio, il d.lgs. 97/2016 con il quale sono state apportate modifiche sia alla legge 190/2012 sia al d.lgs. 33/2013 e, a seguire, il D.Lgs. 175/16 recante il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica che ha riformato le definizioni di società in controllo pubblico e/o partecipate dal pubblico rispetto a quelle considerate nella determina ANAC del 2015.



**Fondazione
Biotecnopolo
di Siena** 

3. Le misure di prevenzione

In conformità a quanto previsto dall'Allegato 1 del P.N.A., al fine di realizzare un'azione mirata di prevenzione integrata dei fenomeni corruttivi, la Fondazione ha agito come segue:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16, della L. n. 190 del 2012, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della società consortile;
- programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- applicazione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- applicazione ed aggiornamento del Codice Etico;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti del RPCT;
- applicazione del sistema sanzionatorio.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RCPT)

Il Consiglio della Fondazione con Delibera n. 15/2024 della seduta del 20 settembre 2024, ha nominato "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (RPCT)

Al fine di assicurare al RPCT poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal RPCT, la Fondazione assicura un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

La Legge 190/2012 ha riposto notevole fiducia nella figura del Responsabile, considerandolo come il soggetto in grado di "far girare il meccanismo" della prevenzione anti-corruzione nell'ambito dell'Ente; infatti le norme prevedono che il RPCT debba:

- elaborare la proposta di Piano di prevenzione della corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;



**Fondazione
Biotecnopolo
di Siena** 

- verificare l'efficace attuazione del presente documento e la sua idoneità;
- proporre modifiche al presente documento in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- indicare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- segnalare al Consiglio e all'OdV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Il RPCT, anche al fine di evidenziare la funzione di vigilanza stringente e periodica che il Consiglio è tenuto ad esercitare su di esso, trasmette all'Organo amministrativo e all'OdV la seguente documentazione:

- rapporti di audit interni;
- segnalazioni di non conformità rilevate;
- ogni ulteriore documento che il RPCT ritenga opportuno sottoporre all'attenzione del Consiglio.

Entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo proroghe stabilite dall'ANAC), il RPCT ha l'obbligo di pubblicare sul sito web della Fondazione una relazione sull'attività svolta, oltre che di trasmetterla al Consiglio e all'OdV.

Segnalazione di illeciti

Affinché il RPCT possa ricevere segnalazioni di illeciti è resa operativa la seguente casella mail: anticorruzione@biotecnopolo.it alla quale potranno scrivere dipendenti e non (c.d. *whistleblower*), segnalando casi di illeciti concreti o potenziali, nella consapevolezza che alla casella suddetta avrà accesso esclusivamente il RPCT e che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso. In alternativa, il dipendente ha facoltà di segnalare l'illecito direttamente all'ANAC in conformità a quanto disposto dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 30 novembre 2017 n. 179.

In particolare, la segnalazione rilevante ha ad oggetto due tipi di condotte:

1. comportamenti illeciti ai sensi della legge 190/2012, vale a dire condotte penalmente rilevanti in quanto suscettibili di integrare reati "presupposto" richiamati dalla legge 190/2012, anche nella forma del semplice tentativo;



**Fondazione
Biotecnopolo
di Siena** — —

2. violazioni del presente documento o del Codice Etico di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte: in tal caso la segnalazione ha ad oggetto condotte che, quand'anche non abbiano rilevanza penale diretta, in ogni caso contravvengono al sistema di prevenzione dei reati messo in atto dalla Fondazione, in quanto violano i principi di controllo (generali o specifici), i presidi o le procedure aziendali qui richiamate o nel Codice Etico.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Inoltre, l'identità del segnalante è tutelata nelle forme e nei termini di cui alla normativa vigente e, pertanto:

- il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rilevata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'accusato;
- la denuncia/segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti.

Il RPCT vigilerà sul rispetto delle suddette forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

Azioni per contrastare la corruzione

Il presente documento è redatto in conformità al Modello 231.

La Fondazione, ad integrazione di quanto previsto dalla Parte Speciale del Modello 231 dedicata ai reati



Fondazione
Biotecnopolo
di Siena 

contro la P.A., agisce a prevenzione dei fenomeni di corruzione:

- ✓ attraverso l'adozione di idonee procedure per la formazione, attuazione e controllo delle decisioni, in qualunque forma assunte;
- ✓ assicurando la massima trasparenza alla propria azione decisoria e di interlocuzione con soggetti pubblici;
- ✓ adottando azioni di formazione per i dipendenti impiegati nelle attività a maggior rischio di corruzione;
- ✓ adottando e aggiornando opportunamente il proprio Codice Etico.

Tra le attività svolte dalla Fondazione per la prevenzione della corruzione, si annoverano le seguenti:

- ✓ interventi sull'organizzazione del lavoro per attuare il principio di separazione delle funzioni, per cui nessuno deve gestire in autonomia un intero processo;
- ✓ creazione di un sistema permanente di controlli da parte del RCPT;
- ✓ astensione, da parte dei responsabili delle istruttorie e di procedimenti a rilevanza pubblicistica, nelle situazioni di conflitto di interesse.

In considerazione della ridotta consistenza della dotazione organica della Fondazione, non si ritiene invece attuabile il principio di rotazione: infatti, come desumibile dall'organigramma, i responsabili dei vari processi non possono, per competenze professionali e mansioni, essere sostituiti da altri colleghi.

Vengono allora individuate le seguenti misure alternative alla rotazione:

- calendarizzazione di momenti di condivisione (briefing e riunioni settimanali, ecc.) finalizzati all'aggiornamento delle varie attività in essere;
- incremento dei controlli interni nei processi a maggior rischio corruttivo;
- ---

trasparenza di tutte le attività svolte dalla Fondazione, indipendentemente siano esse configurabili quale pubblico servizio o di pubblico interesse;
- attribuzione a soggetti diversi dei compiti di:
 - svolgere istruttorie ed accertamenti;
 - adottare decisioni;
 - attuare le decisioni prese;



**Fondazione
Biotecnopolo
di Siena** 

- effettuare verifiche sull'attuazione.

Aree di rischio

La Fondazione, sulla base del precedente *risk assessment* preordinato all'adozione del Modello 231, rinviene il rischio di possibile commissione dei reati di cui alla legge 190/2012 nelle seguenti aree di attività:

- a. Rapporti con gli enti pubblici vigilanti**
- b. Gestione delle risorse umane**
- c. Gestione dei progetti di ricerca**

Con riguardo alle attività per cui non si sono ravvisati concreti profili di rischio, la Fondazione ritiene che i principi etici e le regole comportamentali enunciate nel Codice Etico, che vincola tutti i suoi destinatari alla più rigorosa osservanza, siano idonei a dispiegare un'efficace azione di prevenzione. Al fine di integrare al meglio ed omogeneizzare le valutazioni dei rischi dei vari strumenti adottati/adottabili dalla Fondazione (Modello 231, Piano di prevenzione della corruzione, altri Sistemi di gestione), verrà valutata, nel corso dell'anno 2025, l'opportunità di ridefinire la valutazione del rischio.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTEAMENTO

I dipendenti della Fondazione devono svolgere le attività a rischio previste nel precedente Paragrafo nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice Etico, nel Modello

231 e nel presente documento in quanto espressione dei valori e delle politiche della Fondazione.

In linea generale il sistema di organizzazione della Fondazione deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Conformemente a quanto previsto nelle procedure e nei regolamenti aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi; a tal fine a tutti i destinatari:

- ✓ è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato indicate nella legge 190/2012 e rientranti tra quelle considerate nella Parte speciale;



**Fondazione
Biotecnopolo
di Siena** 

- ✓ è fatto divieto di violare i principi e le procedure aziendali elaborate dalla Fondazione per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. ed i privati, in particolare, il fenomeno della corruzione e la corruzione tra privati;
- ✓ è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- ✓ è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni.

Misure obbligatorie di prevenzione/contrasto della corruzione

I meccanismi di formazione delle decisioni nelle aree a rischi si conformano ai seguenti principi di controllo specifico:

a. *conflitto di interessi*

il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali nonché le determinazioni aziendali di gestione delle attività a rischio devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale al RPCT. In particolare, tali soggetti si astengono dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

b. *prevenzione della corruzione nella formazione delle decisioni nelle aree a rischio*

Ai sensi dell'art.35-bis del D.lgs 165/01, introdotto dal comma 46 dell'art.1 della L.190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale, non possono:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di



Fondazione
Biotecnopolo
di Siena 

vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- interagire con gli enti pubblici promotori dei bandi di progetti di ricerca di interesse per il CEINGE.

c. incompatibilità/inconferibilità.

Il D.Lgs. n. 39/2013 in tema di "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" introduce prescrizioni che riguardano specificamente gli incarichi dirigenziali e gli incarichi amministrativi di vertice, conferiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, incluse le autorità indipendenti nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La nuova disciplina descrive i due istituti della inconferibilità ed incompatibilità, in ordine ai quali sono state varate misure di prevenzione di carattere soggettivo, anticipate al momento della individuazione dei soggetti da incaricare che sono chiamati a prendere decisioni ed a esercitare il potere decisionale nei suddetti enti.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda l'istituto della "incompatibilità", è necessario riportare le seguenti limitazioni:

- Incompatibilità tra incarichi e cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (art.9);
- applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (art.21) dove, ai soli fini dell'applicazione dei divieti, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'Ente pubblico o l'Ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro anche autonomo.

Sempre con riferimento al comma 16 ter, è da segnalare la previsione della c.d. *incompatibilità successiva* secondo cui: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta"*



Fondazione
Biotecnopolo
di Siena 

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Pertanto, ogniqualvolta la Fondazione dovesse assumere o proporre un provvedimento di conferimento di incarico deve acquisire dall’interessato le previste dichiarazioni.

d. obblighi di informazione

Tutto il personale che opera nelle aree individuate come a rischio corruzione deve fornire le informazioni relative ad eventuali ritardi nell’evasione di richieste/pratiche di rispettiva competenza al RPCT, inoltrandole attraverso i responsabili di funzione, con le relative giustificazioni, al fine di permettere allo stesso di poter vigilare sull’osservanza e sul funzionamento del Piano.

I Responsabili delle funzioni informano tempestivamente e senza soluzione di continuità, il RPCT, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano, ai fini dell’adozione delle azioni necessarie per eliminarle. A tal fine, i dipendenti che svolgono attività a rischio corruzione relazionano periodicamente al Responsabile della funzione cui fanno riferimento circa il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata indicando, per ciascun procedimento nel quale non siano stati rispettati i termini, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Inoltre, tutti i dipendenti che dovessero ricevere, anche da un privato, proposte corruttive, devono immediatamente informare i propri Responsabili e il RPCT.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il RPCT può richiedere in qualsiasi momento ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa i presupposti e le circostanze di fatto che sottendono all’adozione del provvedimento o ne condizionano o determinano il contenuto.

Il RPCT può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.



**Fondazione
Biotecnopolo
di Siena** 

Sistema disciplinare

Aspetto essenziale per l'effettività delle presenti Misure è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione delle regole comportamentali descritte nel Codice Etico comporterà l'adozione di sanzioni disciplinari, graduate in base alla gravità, alla reiterazione e all'esposizione di rischi corruttivi connessi al comportamento contestato. Le sanzioni previste dal sistema disciplinare sono descritte e predisposte nell'apposito allegato al Modello "231", così come il procedimento disciplinare e i principi da rispettare, al quale rinvia anche il presente Piano.

Tali sanzioni, pertanto, saranno applicate all'esito della procedura disciplinare ex Art. 7 St. Lav., a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico/Comportamentale e nel presente Piano, a prescindere dalla commissione di un reato e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

Dell'avvio del procedimento disciplinare e della sua conclusione (sia in caso di irrogazione di una sanzione, sia in caso di annullamento) dovrà essere data tempestiva comunicazione al RPCT.

Raccordo tra RPCT ed Organismo di Vigilanza

Considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo ed in conformità al Modello 231 della Fondazione, pur essendo i due organi autonomi e distinti l'uno dall'altro in relazione alle diverse finalità delle citate normative.

Peraltro, le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione *ex lege* n. 190/2012 vengono elaborate e monitorate nella loro effettiva applicazione dal RPCT in stretto coordinamento e di concerto con l'Organismo di vigilanza.

Adozione e divulgazione del Misure Integrative



Fondazione
Biotechnopolo
di Siena 

Il presente documento è integrativo del Modello 231 della Fondazione.



**Fondazione
Biotecnopolo
di Siena** 

Il RPCT verifica l'efficacia e l'idoneità delle presenti Misure e valuta l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso qualora si verificassero rilevanti violazioni non espressamente previste o cambiamenti significativi dell'organizzazione di CEINGE.

Il presente Documento sarà inoltre integrato e aggiornato periodicamente in funzione delle indicazioni fornite da nuove normative e dall'ANAC.

Conformità aziendale alle regole di Trasparenza

La Fondazione adotta le misure a tutela della trasparenza del proprio operato in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, nonché delle linee guida ANAC adottate con la delibera 1134/2017 e della circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione

n. 1/2014 in materia di *“Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate”*.

Come enunciato in precedenza, anche la Sezione del presente documento dedicata alla trasparenza costituisce parte integrante Modello 231 della Fondazione.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni o degli enti ad esse equiparati, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la partecipazione degli interessati all'attività dell'Ente e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (D. Lgs. 33/2013, art. 1, c. 1).

Le sole esclusioni riguardano i casi in cui vi sia espresso divieto per ragioni di sicurezza, di protezione dei dati personali, di segretezza e sulla base di specifiche norme di legge.

Obblighi di pubblicazione

La Fondazione ha implementato il proprio sito istituzionale con un'apposita sezione, denominata *“Amministrazione Trasparente”*, nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati



**Fondazione
Biotechnopolo
di Siena** 

concernenti l'organizzazione della Fondazione, la sua attività istituzionale, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in forza della natura giuridica della Fondazione stessa.



**Fondazione
Biotechnopolo
di Siena** 

In linea con la normativa di riferimento, le modalità di pubblicazione adottate intendono assicurare l'accessibilità, la completezza e la semplicità di consultazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

Caratteristiche delle informazioni

La Fondazione è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Fondazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Tipologie di accesso agli atti

La Fondazione recepisce le diverse modalità di accesso ai propri atti e documenti previsti dalla disciplina di settore e precisamente Accesso civico, Accesso generalizzato.